

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1710**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, BATTISTUZZI, BELLUSCIO, GARAVAGLIA,
LUSSIGNOLI, BIANCHI, MANCINI VINCENZO, ABETE,
AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGEN-
NARO, FOSCHI, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI,
RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI***Presentata il 18 maggio 1984***Iscrizione dei praticanti all'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che viene proposto ha lo scopo di razionalizzare il sistema dell'assicurazione obbligatoria dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Occorre ricordare che ai sensi delle norme di legge vigenti (articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e legge 9 novembre 1955, n. 1122, integrata dallo Statuto dell'INPGI approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331) è competente per la categoria l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », il quale è sostitutivo delle forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Occorre ancora aggiungere che in funzione della specificità e delle caratteristiche peculiari della professione giornalistica, l'autonomia previdenziale di detto Istituto è stata sempre riconosciuta, e anche di recente, pure nel quadro di una riforma del sistema previdenziale.

Or bene, le leggi sopra citate hanno limitato l'iscrizione all'Istituto ai giornalisti iscritti all'elenco professionisti tenuto dall'Ordine dei giornalisti. Non è stata quindi consentita l'iscrizione all'ente previdenziale autonomo dei giornalisti ai praticanti-giornalisti i quali, pur svolgendo durante il periodo di praticantato attività giornalistica in via esclusiva, fino ad oggi sono soggetti alla contribuzione obbligatoria presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Questo indirizzo non appare più conforme ad una logica di unitarietà della categoria che ha diritto di vedere unificata e attuata la propria previdenza nei confronti di tutti coloro che svolgono l'attività giornalistica in via esclusiva.

Il problema non si è posto nel passato in ragione di una visione che legava ancora il praticantato giornalistico ai principi generali del tirocinio quali tuttora vigono per le altre libere professioni.

In realtà, il praticantato giornalistico ha un suo aspetto particolare che va inquadrato e assimilato, sotto l'aspetto previdenziale, alle norme attinenti i giornalisti professionisti. Va chiarito subito, infatti, che il praticantato giornalistico, ancorché si tratti di tirocinio, ha caratteristiche assolutamente anomale rispetto a quello di altre professioni. Esiste, infatti, come contenuto del rapporto di praticantato un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra l'azienda editoriale e il praticante che viene iscritto dall'Ordine in un apposito Registro, ma che è un lavoratore dipendente dall'azienda a tempo pieno come si evince chiaramente dall'articolo 35 del contratto nazionale di lavoro giornalistico registrato, tra l'altro, ai sensi della cosiddetta legge *erga omnes*, che comprende nel suo contesto una normativa assolutamente completa del rapporto. Tra l'altro, occorre aggiungere che l'entrata in vigore della legge sullo Statuto dei lavoratori ha praticamente vanificato quel concetto di transitorietà o di incertezza che caratterizzava l'apprendistato fino al compimento del diciottesimo mese.

In base allo Statuto dei lavoratori, infatti, superati i primi tre mesi il praticante-apprendista di fatto instaura un rapporto stabile con l'azienda editoriale. E va ricordato ancora che se il rapporto di praticantato prevede normalmente la durata di diciotto mesi, il superamento dell'esame di idoneità e l'accesso all'Albo professionale, è pur vero che la legge dell'Ordine consente una durata del praticantato fino a tre anni con eventuale sospensione interruzione del termine per causa di forza maggiore; ancor di più la legge dell'Ordine sempre non vieta che il praticante il quale nell'arco dei tre anni non ha superato l'esame di idoneità non possa ricominciare *ex novo* un rapporto di tale natura fino al conseguimento del titolo professionale.

Come è stato sin qui ricordato, il rapporto di lavoro di apprendistato giornalistico non si atteggia, nel contratto collettivo di lavoro, come il segmento iniziale e autonomo della carriera giornalistica ma

ne fa parte integralmente; infatti, il completamento del praticantato e l'iscrizione nei « professionisti » non comportano la novazione del rapporto, il quale, invece, si sviluppa senza lacuna soluzione di continuità, tant'è che il periodo prestato come praticante nell'azienda è valido anche ai fini dell'anzianità aziendale ed agli effetti connessi.

Tutto ciò premesso, ne consegue che nella generalità dei casi il praticantato si consolida in un rapporto di giornalista professionista, con conseguente applicazione, al momento del passaggio, delle disposizioni di legge già citate che sanciscono la competenza dell'INPGI quale ente sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria.

Alla luce dell'esperienza fatta, quindi, non si vede perché non debba essere riconosciuta oggi agli iscritti al Registro dei praticanti l'iscrizione diretta all'INPGI che consentirebbe loro il conseguimento di tutte le prestazioni garantite alla categoria di cui fanno parte sin dal momento in cui, di fatto, iniziano l'attività giornalistica.

Va osservato, infatti, che nonostante le azioni di rigoroso controllo e di regolarizzazione perseguite nei compiti di loro competenza dal sindacato dei giornalisti (FNSI) e dell'Ordine nazionale, è ancora rilevante il numero dei praticanti che acquisisce con ritardo la pienezza dei suoi diritti tanto che ancora oggi l'età media di accesso alla professione si aggira sui 30 anni.

Il provvedimento che si propone avrebbe, inoltre, un ulteriore effetto positivo, ma pure indiretto, in quanto consentirebbe una più efficace vigilanza circa il rispetto degli obblighi di legge, in quanto le posizioni dei circa 1.000 praticanti in tutta Italia sarebbero concentrate nell'INPGI e non distribuite nelle numerose articolazioni territoriali dell'INPS.

Va osservato *a fortiori* che, infatti, la iscrizione dei praticanti all'INPS non consente una verifica puntuale e costante quale quella ipotizzabile da parte di un ente specializzato di categoria, considerata tra l'altro la complessità dei problemi che oggi travagliano l'ente nazionale del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'assicurazione obbligatoria. La vigilanza dell'INPGI tra l'altro, assicurerebbe il continuo e corretto controllo sull'attività effettiva del praticante anche in rispondenza al dettato della legge professionale.

Non vi è dubbio, quindi, che il progetto di legge che viene proposto razionalizza il sistema riunificando i giornalisti praticanti ai professionisti, consente una loro più efficace tutela, garantisce la migliore e puntuale applicazione della legge professionale.

L'iscrizione dei praticanti all'INPGI, quindi, appare ispirata ad una serie di esigenze meritevoli della più attenta considerazione e consente, tra l'altro, nel 99 per cento dei casi, la saldatura automatica di una continuità previdenziale per tutti i giornalisti.

Avviene oggi che i giornalisti professionisti quando conseguono il diritto alla pensione hanno difficoltà reali nell'acquisire alla propria posizione previdenziale i contributi versati normalmente 30 anni prima dall'azienda all'INPS. La realtà di questi giorni dimostra che tale operazione è estremamente difficile se non, in alcuni casi, addirittura impossibile, pur con la migliore collaborazione da parte degli uffici dell'INPS i quali però, per difficoltà oggettive di vario tipo, molto spesso non sono in condizione di attestare il numero e l'entità dei versamenti o la esistenza stessa della posizione previdenziale.

È facile argomentare che con la nuova disposizione di legge si semplificherebbe il lavoro degli uffici dell'INPS ai quali spetterebbe acquisire i contributi del praticante nel caso teorico ma, comunque, estremamente raro che questi abbandoni la professione di giornalista. Si tratterebbe, ripetiamo, di casi di ridotta entità numerica e per i quali l'Istituto di previdenza dei giornalisti potrebbe facilmente rimettere i contributi all'INPS in base alle vigenti norme di legge sul ricongiungimento delle posizioni previdenziali.

Tra l'altro occorre osservare che in base alla legge 72/1979, n. 29, nel caso di ricongiungimenti, mentre il tra-

sferimento di contributi previdenziali dall'INPGI all'INPS non comporta alcun onere per l'assicurato, nel caso di passaggio di contributi dall'INPS all'INPGI vi è un onere finanziario a carico del giornalista assicurato.

È superfluo rilevare, pertanto, che con tale provvedimento si viene incontro agli interessi dei giornalisti, essendo di gran lunga superiore, quasi totale, il numero dei praticanti che divengono giornalisti professionisti.

Ma non solo. In tal modo viene alleggerito il lavoro degli uffici dell'INPS che vengono sollevati dagli adempimenti burocratici conseguenti ai numerosi casi di ricongiungimento dei contributi del praticantato a quelli successivi da professionista.

A parte questo aspetto fondamentale di primaria rilevanza, occorre osservare che la proposta di legge precisa, sia per quanto riguarda i giornalisti praticanti che i professionisti, meglio del passato, la tipologia del rapporto con aziende di natura diversa quali, ad esempio, agenzie di stampa o aziende radiofoniche o televisive che hanno avuto un grande sviluppo negli anni più recenti.

E in questo quadro si pone l'articolo 2 del progetto di legge proposto che sancisce definitivamente anche la questione contributiva afferente i giornalisti che svolgono attività professionale negli uffici stampa.

Per inciso va precisato che in questo caso si parla bene a ragione soltanto di giornalisti professionisti in quanto a norma degli attuali ordinamenti della professione giornalistica, l'attività presso uffici stampa non può consentire l'accesso alla professione (il praticantato va svolto presso le aziende editoriali indicate all'articolo 34 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti), bensì costituisce titolo valido per il mantenimento del titolo professionale.

In proposito va infine aggiunto che questa norma di fatto sancisce una situazione già acquisita poiché già enti statali, pubblici o privati per i titolari

degli uffici stampa versano, attualmente, i contributi previdenziali all'INPGI. Detta norma ha il pregio di eliminare, comunque, delle perplessità sorte talvolta da parte di qualche ente in termini anche pretestuosi, perplessità che peraltro non avrebbero ragione d'essere, posto che

esistono leggi dello Stato che sanciscono da una parte l'esercizio della professione da parte di giornalisti regolarmente iscritti all'Albo e dall'altra una legge che sancisce l'appartenenza dei giornalisti ad uno specifico ente previdenziale sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le assicurazioni sociali per i giornalisti professionisti gestite dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » a norma delle vigenti disposizioni di legge, si applicano ai praticanti giornalisti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono obbligatoriamente soggetti alla iscrizione e all'assicurazione presso l'Istituto i giornalisti professionisti ed i praticanti iscritti rispettivamente nell'elenco e nel registro tenuti dall'Ordine dei giornalisti i quali siano alle dipendenze, con rapporto di lavoro subordinato, di imprese giornalistiche editrici di quotidiani o periodici, agenzie di stampa, aziende radiofoniche e televisive.

ART. 2.

Sono altresì soggetti all'iscrizione e all'assicurazione presso l'Istituto i giornalisti professionisti che, in qualità di addetti all'ufficio stampa, siano alle dipendenze di imprese diverse da quelle indicate al secondo comma del precedente articolo 1, ovvero dello Stato o di enti pubblici con rapporto di lavoro di natura privatistica.

ART. 3.

Il regolamento previsto dallo statuto dell'Istituto deve essere uniformato alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.